



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

Allegato alla deliberazione di Giunta n. 45 del 29.06.2009

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI E PER LA PUBBLICITÀ DI TUTTI GLI INCARICHI

Approvato con deliberazione di Giunta n. 45 del **29.06.2009**

Entrato in vigore il **29.06.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI E PER LA PUBBLICITÀ DI TUTTI GLI INCARICHI**

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Limiti e presupposti per il conferimento degli incarichi

Art. 3 – Competenza al conferimento

Art. 4 – Criteri per la comparazione

Art. 5 – Procedure comparative

Art. 6 – Determinazione dei corrispettivi

Art. 7 – Contratto di incarico

Art. 8 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza

Art. 9 – Altri adempimenti

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazioni



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI E PER LA PUBBLICITÀ DI TUTTI GLI INCARICHI

*** * ***

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, che va ad integrare quello previsto dall'art. 89 del D.Lgs 267/2000, disciplina, per quanto non già previsto dalla legge, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali con **contratti di lavoro autonomo**, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e seguenti del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, dall'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 3 comma 56 della legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm.
2. Il presente Regolamento dà inoltre attuazione, relativamente alla sola pubblicizzazione di tutti gli incarichi di **collaborazione esterna** e di **consulenza**, all'art. 1 comma 127 della L. n. 662/1996, come modificato dal comma 54 della L. n. 244/2007.
3. **Non rientrano** nella disciplina del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, gli incarichi:
 - a) affidati ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione (art. 7, comma 6 *quater* del d.lgs. 165/2001);
 - b) regolati da una specifica normativa di settore; ¹
 - c) per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 19.9.1994 n.626), fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
 - d) previsti dall'art. 90 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 "*uffici di supporto agli organi di direzione politica*", trattandosi di rapporto di lavoro subordinato;
 - e) di servizi, di cui agli allegati "*II A*" e "*II B*" al d.lgs. n. 163 del 12.04.2006, ivi compresi quelli relativi al patrocinio e alla difesa in giudizio;
 - f) di collaborazione meramente occasionale, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzati di un rapporto "*intuitu personae*", utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità, sebbene congrua a remunerare la prestazione resa (ad es. la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, la partecipazione a commissioni di concorso e di gara);
 - g) a dipendenti pubblici nell'ambito delle fattispecie previste e regolate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001;
 - h) per attività non rientranti nelle competenze istituzionali del Comune. ²

Art. 2 – Limiti e presupposti per il conferimento degli incarichi

¹ Viene fatto riferimento a titolo esemplificativo alla circolare n. 2/2008 del Dipartimento F.P.

² Deliberazione Corte dei Conti Sez. regionale di Controllo per il Veneto n. 007/2009/PAR del 14.01.2009.

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, fermi restando i presupposti di legge^{3 4}, possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee; non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente.
2. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto della Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo gestionale.
3. In attuazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della L. 244/2007, come modificata dal D.L. 112/2008 gli incarichi sono conferiti per i fini e nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel piano di gestione, attuativo del bilancio di previsione e della relativa relazione programmatica.

Art. 3 – Competenza al conferimento

1. Gli incarichi sono conferiti dai Responsabili delle posizioni organizzative con i poteri e con gli atti previsti dall'Ordinamento del Comune.
2. Gli atti di incarico dovranno essere **motivati** in relazione ai presupposti di cui all'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e, oltre a determinare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, dovranno contenere anche gli altri dati previsti dall'art. 1, comma 127 della L. 662/1996 come modificato dall'art. 3, comma 54 della L. 244/2007.⁵

Art. 4 – Criteri per la comparazione

1. I criteri comparativi sono individuati caso per caso dal Responsabile della gestione competente a conferire l'incarico in relazione alle concrete caratteristiche della prestazione, con particolare riferimento ai requisiti, alle professionalità e ai relativi titoli richiesti al prestatore, alle garanzie necessarie, ai tempi di espletamento, agli elementi economici del contratto, alle comparabilità delle offerte, alla discrezionalità ammessa nella individuazione da parte del prestatore della soluzione ovvero, in alternativa, grado di predefinitività da parte della Amministrazione, alla incidenza della

³ Art. 7, commi 6 e 6bis del d.Lgs. n. 165/2001:

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.

6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

⁴ Art. 3, commi 55 e 56 della legge n. 244 del 24.12.2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 modificato dalla legge n. 133/2008:

55. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel Programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

⁵ Art. 1, comma 127 della legge n. 662 del 23.12.1996, come modificato dall'art. 3, comma 54 della legge n. 244/2007:

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

fiduciarietà, alla sufficienza ai fini della comparabilità del solo elemento economico.

2. Si prescinde dalla procedura comparativa, ma dovrà essere rispettato il principio di rotazione nell'individuazione dei soggetti da incaricare ove possibile:
 - a) quando le procedure selettive di cui all'art. 5 siano **andate deserte**, sempreché non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione, ovvero qualora siano andate deserte in occasioni analoghe e sia probabile che ciò si ripeta;
 - b) quando in relazione al tipo e al valore della prestazione, e ai requisiti richiesti, sia prevedibile **un solo possibile concorrente** e quindi l'inutilità del procedimento comparativo;
 - c) in caso di particolare, comprovata ed effettiva **urgenza** non imputabile all'ufficio, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione della procedura comparativa;
 - d) per prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale **non comparabili** con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze e qualificazioni dell'incaricato;
 - e) quando la prestazione affidata costituisca **estensione di un incarico precedente**, originata da fatti nuovi e non prevedibili all'atto del primo incarico, e l'affido ad un soggetto diverso risulti notevolmente antieconomico o impraticabile per ragioni tecniche.

Art. 5 – Procedure comparative

1. I Responsabili della gestione utilizzano le seguenti procedure per gli affidi:
 - a) Procedura **aperta** (richiesta pubblica di offerta). È esperita tramite avviso contenente l'oggetto della prestazione, i requisiti richiesti, il valore indicativo della prestazione, le altre condizioni essenziali e vincolanti, i criteri di comparazione tra più offerte, le modalità di compilazione dell'offerta e la scadenza per la sua presentazione; in caso di importi molto modici non è necessario predeterminare i criteri di aggiudicazione. L'avviso dovrà essere pubblicato all'Albo e sul sito web del Comune, per almeno 8 giorni in caso di incarichi di importo fino ad € 10.000, per almeno 20 giorni in caso di incarichi fino ad € 20.000; per importi superiori l'avviso andrà inoltre divulgato tramite gli ordini professionali dei soggetti interessati o le locali associazioni di categoria, se esistenti.
 - b) Procedura **ristretta** (richiesta riservata). Nel caso la prestazione richieda particolari garanzie o requisiti, la richiesta di offerta viene rivolta solo ai candidati che, avendo manifestato la propria disponibilità a seguito di avviso pubblico, siano ritenuti idonei. L'avviso viene pubblicato con gli stessi contenuti e modalità dell'avviso di cui alla lett. a), e le motivazioni della eventuale non ammissione dei richiedenti devono essere espressamente indicate e comunicate agli interessati.
 - c) Procedura **negoziata** fra almeno tre soggetti. In tal caso viene inviata ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti necessari una lettera di invito contenente gli elementi dell'avviso di cui alla lett. a). Viene fatto ricorso a questa procedura semplificata per incarichi di modesto importo, tale da non giustificare l'onerosità delle procedure precedenti.
2. In ogni caso, se è possibile ed economicamente e tecnicamente indifferente, dovrà essere rispettato il principio di rotazione nell'individuazione dei soggetti da incaricare.

Art. 6 – Determinazione dei corrispettivi

1. I Responsabili della gestione, prima di attivare qualsiasi procedura di affido, valutano i probabili costi e, ove l'acquisizione della prestazione non sia vincolata o comunque espressamente prevista negli atti di cui all'art. 2 comma 2, l'utilità che il Comune ne ricava con riferimento agli obiettivi della gestione e ai risultati.
2. Nel caso di affido diretto, e quindi in assenza di determinazione del corrispettivo tramite gara, nel provvedimento di incarico devono essere espressamente indicati gli elementi in base ai quali il corrispettivo pattuito debba ritenersi congruo in relazione al mercato, alla tipologia e clausole dell'incarico.

Art. 7 – Contratto di incarico

1. Gli incarichi previsti dal presente Regolamento vengono stipulati tra le parti in forma scritta, anche nelle forme commerciali usuali.
2. Il contenuto degli atti contrattuali, avuto riguardo alla diversità dei contenuti e delle condizioni delle varie prestazioni e delle relative clausole, è rimesso alla competenza del Responsabile della gestione. Dovranno in ogni caso essere indicati: le eventuali norme di riferimento che legittimano e regolano l'incarico, le modalità di resa della prestazione e i risultati richiesti, le forme e le modalità per la loro verifica e controllo, i tempi di espletamento, il corrispettivo e le condizioni per la sua corresponsione, le eventuali penalità per l'inadempimento.

Art. 8 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza

1. Gli incarichi conferiti a **collaboratori esterni** e gli incarichi di **consulenza** per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge n. 662/1996. L'efficacia dei contratti di consulenza è subordinata alla condizione prevista dall'art. 3, comma 18 della legge n. 244/2007.⁶
2. I Responsabili della gestione comunicano tempestivamente all'Ufficio URP gli estremi dei provvedimenti di incarico previsti all'art. 1 al fine della pubblicazione sul sito web.
3. Il Responsabile dell'Ufficio URP effettua la pubblicazione e ne dà comunicazione tramite posta interna al Responsabile della gestione che ha effettuato l'incarico. La data dell'inserimento è riportata nell'atto di incarico.
4. Gli atti di liquidazione attestano l'avvenuta pubblicazione sul sito web; in assenza di tale attestazione il Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria non procede al pagamento dei corrispettivi.
5. Sono **esclusi** dall'obbligo della pubblicità gli incarichi previsti dalle lettere a), d) e f) dell'art. 1, comma 3.

Art. 9 – Altri adempimenti

1. Gli incarichi di **studio, ricerca e consulenza** di importo superiore ad € 5.000 sono trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in attuazione dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005⁷ e dell'art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001.⁸

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 19 del 16.03.2009.

⁶ **Art. 3, comma 18 della legge n. 244 del 24.12.1997:**

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

⁷ **Art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 23.12.2005:**

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

⁸ **Art. 53, comma 14 del d.lgs. 165 del 30.03.2001:**

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.